



TRIBUNALE DI NAPOLI
Xi Sezione civile

N. 6163/2019 R.G.A.C.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dr. **VINCENZO
PAPPALARDO** ha pronunciato la seguente
SENTENZA

nella causa civile iscr n. 6163 del ruolo generale degli affari
contenziosi dell'anno *Dt_1*, avente ad oggetto: appello a sentenza
del Giudice di Pace

A

Controparte_1 [...] *CP_2* *Controparte_3*
Controparte_4 per
Data_2 a il *Data_3*, P. IVA
P.IVA_1, in pe *Avvocato_1* tempore,
e difesa dall'avv. *Avvocato_1*

APPELLANTE

Controparte_5 C.F. *C.F._1*), rapp. e dif.
Avvocato_2

APPELLATO

CONCLUSIONI

L'udienza di precisazione delle conclusioni si è svolta mediante
deposito di note scritte cui per brevità si rinvia.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

e ritualmente notifi [...] *Controparte_3* conveniva in giudizio *Controparte_5*
o la 136 1

Giudice di Pace di Napoli in data *Data_4*.

Esponneva in proposito che il di prime cure aveva
erroneamente accolto la domanda proposta ex adverso, sebbene la
stessa fosse improcedibile, per mancato esperimento del tentativo di
mediazione, ed i

Si costituiva *Controparte_5* che contestava con
argomentazioni ne il rigetto.

Terminata la fase istruttoria e precisate le conclusioni di cui in epigrafe, la causa è stata decisa all'odierna udienza con il presente provvedimento.

Motivi della decisione

[...] ifico tra le par vato che CP_5
[...] stipulò con Controparte_6 un cont
ento avente ad avore dello stesso
della complessiva somma di € 29.160,00, da restituirsi mediante il
pagamento di n. 120 rate mensili di € 243,00 ciascuna, a mezzo
cessione del quinto dello stipendio.

enti inc la stip CP_6
[...] Data_5, con Controparte_4 [...] CP_6
Controparte_1 della er pe
Num_1, per il costo di ome
l'intervenuta ipata, nel mese di Data_6, del
predetto contratto di finanziamento, dietro ella
somma residua.

Poichè la domanda proposta in primo grado dal CP_5 aveva ad
oggetto la restituzione di quanto versato a titolo d assicurativi
riferibili al periodo successivo all'avvenuta estinzione del
finanziamento, non vi è dubbio che la controversia fosse soggetta
all'obbligo di prev del procedimento di mediazione di
cui all'art.5 D.lgs. Data_7, n. 28.

Con il primo, te, motivo di appello, reiterando
l'eccezione già proposta nel precedente grado di giudizio,
l'appellante pito il mancato assolvimento del predetto onere
da parte del CP_5.

Sostiene, la compagnia assicurativa appellante che tra le
medesime parti è intervenuto ulteriore giudizio di contenuto
analogo, rela un altr atto di finanziamento pure
stipulato dal CP_5 con la CP_4 sicché, sebbene l'appellato
abbia attivato c ediazione, esso non sarebbe
riferibile alla polizza n. Num_1.

Della pendenza di tal izio la difesa della CP_3
ha dato prova producendo l'atto di citazione notificato
canto, la circostanza è pacifica, avendo la difesa dell'appellato
prodotto documentazione asseritamente attestante l'assolvimento
della condizione di procedibilità in relazione ad entrambe le cause.

Sottolinea, poi, la difesa appellante che in tal guisa il CP_5 “ha posto in essere un vero e proprio “abuso del processando introdotto due distinti giudizi relativi a ragioni creditorie in tutto analoghe fra loro.

L’eccezione di improcedibilità coglie nel segno.

Occorre in proposito in primo luogo censurare la condotta processuale dell’appellato, che ha introdotto due distinti giudizi di contenuto assolutamente analogo, notificando separati atti di citazione del medesimo contenuto, differenziati esclusivamente negli importi richiesti in restituzione e negli estremi identificativi della polizza di rito.

In tal modo il CP_5 ha senz’altro posto in essere una fattispecie di abuso dello rito processuale, non avendo egli neppure meramente allegato elementi da cui desumere l’esistenza di quell’interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata che, secondo la consolidata opinione del S.C. (ex plurimis v. Cass. 25480/23), è condizione necessaria al fine di legittimare la parcellizzazione di iniziative giudiziarie del tipo di quelle che ne occupa.

D’altro canto, anche a voler superare il rilievo che precede, la condotta serbata dal CP_5 all’atto della proposizione della domanda di mediazione non conforme ai principi dettati dal D.lgs. Data_7, n. 28.

In primo luogo, infatti, ovato che l’unico tentativo di mediazione di cui vi è pr ezzo della p ne del verbale redatto dalla CP_7 in data Dt_8) sia effettivamente riferibile al i è cau

Ed invero, l’istanza prodotta dalla difesa del CP_5, indirizzata al predetto organismo di mediazione, è di co tale da ben poter essere riconducibile all’uno piuttosto che all’altro mento, dovendosi peraltro sottolineare che, nel verbale del Dt_8, la d sentazione dell’istanza di mediazione indicata Data_9, che, stando agli ulteriori documenti prodotti dal CP_5 dell’appellato ha prodotto un elenco di istanze di ne, con relative date di presentazione), non corrisponde alla data (28.2.2017) in cui sarebbe stato avviato il procedimento di mediazione per il presente giudizio .

In difetto di prova della tempestiva attivazione del procedimento

di mediazione obbligatoria, l'eccezione di improcedibilità, disattesa dal giudice di prime cure, deve quindi essere accolta.

Ma c'è di più.

Anche a volere infatti per assurdo ritenere accertato quanto dalla difesa dell'appellato, che sostiene che il verbale del *Dt_8* sia da riferire al presente giudizio, cionondimeno la *a* andrebbe dichiarata improcedibile, stante l'ingiustificata assenza dell'istante, non presentatosi innanzi al mediatore senza addurre alcuna valida giustificazione.

Va infatti rilevato che, secondo una condivisibile opinione giurisprudenziale "l'onere di attivare la procedura di mediazione, sanzionato a pena di improcedibilità, deve gravare sulla parte processuale che, con la propria iniziativa, ha provocato l'instaurazione del processo assog *e* regole del rito ordinario di cognizione" (Trib. Vasto, *Data_10*, che richiama Cass. n. 24629/2015).

Nella specie, dunque, non vi è du *ed è per certi versi* pacifico – ch *nere gravasse sul* *CP_5*, che, tuttavia, non si presentava il *Dt_8* innanzi all'organi *ediazione*, presso il quale si rec *icamente il rappresentante della compagnia assicurativa appellante.*

E' noto che, per consolidato orientamento giurisprudenziale, il rifiuto di partecipare alla mediazione deve considerarsi non giustificato in caso sia di mancanza di qualsiasi dichiarazione della parte sulla ragione del diniego a proseguire il procedimento, sia di motivazioni inconsistenti o non pertinenti rispetto al merito della controversia; alle parti, infatti, non può essere riconosciuto un potere di veto assoluto ed incondizionato sulla p *i dare* seguito alla procedura di mediazione (Trib. Vasto, *Data_11*).

Nel novero delle giustificazioni inconsi *videnza* il – meramente allegato dalla difesa del *CP_5* – accordo tra i difensori delle parti finalizzato a disertar *fissato incontro*, risolvendosi lo stesso – quand'anche provato – in un inammissibile tentativo di aggirare il dettato normativo.

Chiesta la mediazione, nel primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione, e le invita poi con i loro legali a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con

lo svolgimento.

La giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale Brescia, *Data_12*), correttamente sottolinea come il d.lgs 28/2010 a posizione dell'attore da quella del convenuto: il legislatore, infatti, pone a carico di “chi intende esercitare in giudizio un'azione” relativa a determinate materie, l'obbligo di “preliminarmente ... esperire il procedimento di mediazione”.

Solo per l'attore, quindi, è prevista, per la mediazione obbligatoria, la sanzione dell'improcedibilità della domanda nel caso in cui non abbia introdotto la procedura di mediazione, ma tale sanzione andrà applicata anche nell'ipotesi in cui il procedimento, pur introdotto, è stato ingiustificatamente disertato (cfr. Tribunale Brescia, *Data_12*), poiché diversamente opinando, si dovrebbe ammettere di radicare la condizione di procedibilità sia sufficiente spedire una domanda di mediazione, salvo poi disinteressarsi completamente di ogni attività successiva, come è stato nel caso di specie.

Le conseguenze del rifiuto ingiustificato di procedere e di partecipare alla mediazione sono, se espresso dall'istante/attore, sovrapponibili alla mancanza tout court della introduzione della domanda di mediazione. Sarebbe, come già detto, un'aporia ritenere soddisfatto il precetto della legge in materia di mediazione obbligatoria e demandata, ritenendo che sia sufficiente al fine di integrare la condizione di procedibilità la semplice formale introduzione della domanda.

In difetto di prova del soddisfacimento della condizione di procedibilità di cui all'art.5 d.lgs 28/2010, l'eccezione di parte convenuta – appellante, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, va accolta.

Non resta, pertanto, che accogliere l'appello e, per l'effetto, dichiarare improcedibile la domanda proposta dall'appellato, in tale pronuncia restando assorbite tutte le ulteriori questioni sollevate dalle parti.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in relazione ad entrambi i gradi di giudizio, come da dispositivo; con la precisazione che la condanna alle spese deve intendersi estesa anche alla restituzione del contributo unificato, senza necessità di espressa

sul punto (cfr. Cass. Sez. I, Sent. n. 18529 del
 Data_13).

P.Q.M.

Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando sull'appello
 proposto come in narrativa, accoglie l'appello e, per l'effetto, in
 riforma della sentenza impugnata, così provvede
 dichiara i *Controparte_5* manda proposta da *Controparte_5* ;
 condanna *Controparte_5* alla rifusione in f *Controparte_5* nte
 delle spes *Controparte_5* a in relazione al primo grado di giudizio
 in €.500,00 per compenso, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come
 per legge, ed in relazione alla presente fase in €.852,00 per
 compenso, o *Controparte_5* rfettarie, IVA e CPA come per legge.

Napoli, *Data_14*

Il Giudice
Dr. Vincenzo Pappalardo